

Italia

Atto istitutivo di trust a vantaggio di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno

■ Pubblichiamo l'atto istitutivo del trust oggetto della sentenza del Tribunale di Rimini, 21 aprile 2009, consultabile in questa Rivista, 2009, 409 e di cui al commento di Roberto Riccio, *supra*, 676

INDICE DEGLI ARTICOLI

Parte I Dati di base

- Art. 1. "Trust"; denominazione, irrevocabilità
- Art. 2. Finalità del Trust
- Art. 3. Il "Trustee"
- Art. 4. Il "Guardiano"
- Art. 5. Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"
- Art. 6. Ulteriori apporti; "Beneficiari di Singoli Beni"
- Art. 7. La "Durata del Trust"

Parte II La destinazione del Fondo in trust

- Art. 8. Impiego del Fondo in trust e del reddito
- Art. 9. I "Beneficiari"; appartenenza finale del Fondo in trust
- Art. 10. Indisponibilità delle posizioni beneficiarie
- Art. 11. Diritti dei legittimari

Parte III La gestione del Fondo in trust

- Art. 12. Gestione e disposizione dei Beni in trust
- Art. 13. Segregazione, custodia, mandati
- Art. 14. Investimenti finanziari
- Art. 15. Indicazioni al Trustee
- Art. 16. Responsabilità del Trustee verso terzi
- Art. 17. Conflitto di interessi
- Art. 18. Responsabilità del Trustee

Parte IV Disposizioni sul Trustee

- Art. 19. Sede dell'amministrazione
- Art. 20. Deliberazioni dei Trustee
- Art. 21. Compenso e costi del Trustee
- Art. 22. Rendiconto

- Art. 23. Successione nell'ufficio di Trustee
- Art. 24. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

Parte V Disposizioni sul Guardiano

- Art. 25. Poteri e doveri del Guardiano
- Art. 26. Compenso del Guardiano
- Art. 27. Successione nell'ufficio

Parte VI Disposizioni generali e finali

- Art. 28. Definizioni e convenzioni
- Art. 29. Il "Libro degli eventi"
- Art. 30. Legge regolatrice
- Art. 31. Giurisdizione
- Art. 32. Forma degli atti
- Art. 33. Modificazioni di questo Strumento
- Art. 34. Allegati
- Art. 35. Registrazione di questo Strumento

Questo STRUMENTO,

sottoscritto dall'avvocato Astorre Mancini, nato a ..., il ..., codice fiscale, ..., residente in ..., Via ..., il quale interviene nella sua qualità di Amministratore di sostegno in rappresentanza del sig. M.E., codice fiscale, ..., nato a ..., il ... ed ivi residente in Via ..., in forza del decreto di nomina definitiva reso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, in data ..., n. cron. ..., che in copia conforme si allega sotto la lettera A) ed autorizzato alla sottoscrizione di questo Strumento dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini con decreto reso in data ... n. cron. ..., che in copia conforme si allega sotto la lettera B), d'ora innanzi "Disponente", e

dal sig. F. G., nato a ..., il ..., codice fiscale, ..., residente in ..., Via ..., di seguito denominato "Trustee",

PREMESSO

– che il sig. M. E., affetto da un disturbo bipolare dell'umore, da paralisi spastica agli arti inferiori, da ipotonia agli arti superiori e riconosciuto invalido al 100%, patologie che ne limitano l'autonomia e lo rendono particolarmente bisognoso di cura e protezione (d'ora innanzi, il sig. M. E. sarà denominato "Massimo"), a seguito del decesso del padre e di una lunga ed invalidante malattia della madre, poi deceduta, su ricorso dell'Ausl di Rimini è stato ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno ai sensi della legge n. 6 del 9 gennaio 2004;

– che con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, emesso in data ..., n. cron. ..., allegato in copia conforme sotto la lettera A), è stato nominato in via definitiva Amministratore di sostegno l'avv. Astorre Mancini, il quale, con provvedimento reso dallo stesso Giudice Tutelare in data ... n. cron. ..., allegato in copia conforme sotto la lettera B), è stato autorizzato a sostituirsi a Massimo nella sottoscrizione di questo Strumento tramite il quale si intende provvedere al mantenimento del suo miglior tenore di vita possibile in relazione alle risorse disponibili, comunque, ove possibile, non inferiore a quello attuale e alla sua cura e assistenza, personale e medica, in modo tale che egli non risenta di alcuna vicenda, personale o economica, che possa in futuro riguardarlo;

– che con il medesimo provvedimento il Disponente è stato autorizzato a porre in essere ogni atto volto a trasferire al Trustee beni e diritti di proprietà di Massimo, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge per quelli di provenienza ereditaria;

– che il Disponente, sottoscrivendo questo Strumento, trasferisce al Trustee, sopra nominato, la somma di Euro 10.000,00, per mezzo di assegno circolare «estremi»;

– che i trasferimenti in parola e qualunque altro a cui il Disponente darà luogo in favore del Trustee, sono e saranno in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con vincolo per il trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni e le finalità di questo Strumento;

– che al riconoscimento del trust nascente da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore

ATTESTA QUANTO SEGUE

Parte I Dati di base

Art. 1. "Trust"; denominazione, irrevocabilità

A. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo Strumento.

B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "M. E. Trust".

C. Questo Strumento è irrevocabile.

Art. 2. Finalità del Trust

A. Il Trust viene istituito per assicurare il mantenimento del miglior tenore di vita possibile in relazione alle risorse disponibili, comunque, ove possibile, non inferiore a quello attuale, la cura e l'assistenza, personale e medica, di Massimo.

B. Massimo continuerà a vivere nella sua attuale residenza in ..., Via ..., o, a sua scelta, in un'altra abitazione, con l'assistenza necessaria per compiere gli atti della sua vita quotidiana.

C. In nessun caso Massimo potrà soggiornare in istituti di assistenza, comunque denominati, ad eccezione dell'ipotesi in cui le sue condizioni subiscano un aggravamento tale da impedire che possa essere curato ed assistito presso la sua residenza e tale impossibilità, così come l'idoneità della struttura che dovrà ospitarlo, sia attestata dal conforme parere favorevole di tre medici, di cui almeno due specializzati in neurologia, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Rimini, su richiesta del Trustee o del Guardiano.

Art. 3. Il "Trustee"

A. "Trustee" del Trust è il sig. F. G., codice fiscale ... residente in ..., Via ...

B. L'ufficio di Trustee può essere ricoperto da una o più persone.

C. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone "un Trustee" indica ciascuna di esse.

Art. 4. Il "Guardiano"

A. "Guardiano" del Trust è l'avvocato Astorre Mancini, codice fiscale ... con studio in ..., Via ...

B. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano del Trust; in caso di più persone, "un Guardiano" indica ciascuna di esse.

Art. 5. Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"

A. Per "Fondo in trust" si intendono:

1. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;

2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;

3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

B. Per "Beni in trust" si intendono:

1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;

2. i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio

di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 6. Ulteriori apporti; "Beneficiari di Singoli Beni"

A. Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque solo previo consenso del Guardiano.

B. Chi incrementi il Fondo in trust

1. può prescrivere per atto autentico le modalità di gestione e di disposizione dei beni che trasferisce al Trustee, con esonero di questi da responsabilità;

2. può nominare, per atto autentico comunicato al Trustee, i soggetti ai quali spettano i beni o diritti da lui trasferiti:

a. individualmente o quale categoria,

b. anche a termine o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Il termine "Beneficiari di Singoli Beni" indica i soggetti così nominati.

Art. 7. La "Durata del Trust"

A. Per "Durata del Trust" si intende il periodo:

1. il cui termine iniziale è la data della sottoscrizione di questo Strumento

2. e il cui termine finale è

a. trecento giorni dopo la data del decesso di Massimo,

b. ovvero, se dopo trecento giorni dalla data del decesso di Massimo siano in vita suoi figli di età inferiore a 26 anni, la data del primo verificarsi di uno fra i seguenti fatti:

- i. il compimento del 26° anno di tutti i figli di Massimo che non siano defunti prima di raggiungere tale età,
- ii. il decesso di tutti i figli di Massimo.

Parte II La destinazione del Fondo in trust

Art. 8. Impiego del Fondo in trust e del reddito

A. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee

1. impiega in favore di Massimo, per il suo mantenimento, la sua cura ed assistenza personale e medica per la durata della sua vita

a. quanto opportuno del reddito del Fondo in trust,

b. nonché, ove necessario, ottenuto il consenso del Guardiano, il Fondo stesso, con l'esclusione dei cespiti destinati ai Beneficiari di Singoli Beni.

2. ottenuto il consenso del Guardiano, può eseguire versamenti all'amministratore di sostegno, al tutore o curatore di Massimo ed in favore di quest'ultimo senza essere tenuto a verificare l'uso delle somme a meno che sia a conoscenza di circostanze che richiedano una verifica;

3. può impiegare reddito del Fondo in trust:

a. per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel Fondo in trust;

b. per soddisfare imposte e altri costi che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in trust, purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili;

4. può, per quanto riguarda beni immobili inclusi nel Fondo in trust, consentire a Massimo di averne il possesso o il godimento alle condizioni che il Trustee ritenga opportune;

5. ottenuto il consenso del Guardiano, impiegare o ipotecare o vincolare beni inclusi nel Fondo in trust:

a. per mutuare somme a Massimo; il mutuo può non prevedere né interesse né garanzie;

b. per garantire obbligazioni di Massimo verso altri soggetti;

6. prendere somme a mutuo, se reputi che ciò sia necessario per attuare la Finalità del Trust.

Art. 9. I "Beneficiari"; appartenenza finale del Fondo in trust

A. Il termine "Beneficiari" indica:

1. i figli di Massimo;

2. le persone che Massimo, per testamento, ove capace di testare e qualora non gli sia precluso, per mezzo di atti autentici comunicati al Trustee, revocabili o irrevocabili, nomi nel corso della Durata del Trust o che, con le medesime forme, siano nominati dal soggetto al quale Massimo abbia attribuito questo potere per atto autentico:

a. individualmente o quale categoria,

b. anche a termine o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

B. Per "Origine" si intende ogni fratello e sorella di L. E., padre deceduto di Massimo ed ogni fratello e sorella di A. A., madre deceduta di Massimo.

C. Sopraggiunto il termine finale della durata del Trust il Fondo in trust è trasferito di diritto

1. per gli specifici diritti, beni o quote di essi e seguendo ogni altra disposizione delle relative nomine, ai Beneficiari di Singoli Beni

2. per il residuo,

a. ai Beneficiari, se in vita al termine finale della Durata del Trust, in quote eguali

b. in mancanza, ai figli dei figli di Massimo, se in vita al termine finale della Durata del Trust, in quote eguali

c. in mancanza, quanto ai beni immobili, all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede in Rimini, codice fiscale 00310810221, a meno che essa non sia più in esistenza; quanto agli altri beni, essi sono suddivisi in tante quote quante siano le Origini viventi o che abbiano almeno un discendente vivente, e le quote attribuite come segue:

i. una quota è attribuita a ciascuna Origine che sia vivente;

ii. ciascuna altra quota è suddivisa fra i discendenti della relativa Origine in modo tale che i membri di ciascuna generazione ricevano in parti eguali quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente, e che nessun discendente riceva alcunché qualora un suo ascendente sia vivente ai quali soltanto il Fondo da quel momento appartiene.

3. Il Trustee

a. tiene il Fondo a disposizione dei soggetti così individuati

b. e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Art. 10. Indisponibilità delle posizioni beneficiarie

A. Massimo e i Beneficiari non possono alienare alcun proprio diritto nel corso della Durata del Trust né in alcun altro modo disporne, né tali diritti entrano nella massa fallimentare in caso di fallimento o insolvenza di Massimo o di un Beneficiario né su di essi possono essere compiuti atti di esecuzione.

Art. 11. Diritti dei legittimari

A. Proposta da un Beneficiario o da un Beneficiario di Singoli Beni alcuna domanda giudiziale di riduzione,

1. il Trustee è tenuto

a. a costituirsi in giudizio

b. e rimettersi a giustizia

e il Beneficiario o il Beneficiario di Singoli Beni che ha agito cessa di essere tale.

Parte III La gestione del Fondo in trust

Art. 12. Gestione e disposizione dei Beni in trust

A. I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga per realizzare la Finalità del Trust e, subordinatamente ad essa, ogni altra finalità enunciata da questo Strumento; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Strumento.

B. Il Trustee

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust;

2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;

3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

C. Il Trustee non può, senza avere ottenuto il consenso del Guardiano:

1. alienare beni immobili né costituire garanzie reali su di essi;

2. locare beni immobili o consentirne comunque il godimento a soggetti diversi da Massimo per un periodo eccedente tre anni;

3. alienare partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati;

4. concludere alcun contratto per un corrispettivo eccedente 5.000,00 euro;

D. Il Guardiano ha diritto di agire per l'annullamento dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni che precedono.

Art. 13. Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili. Inoltre,

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee è al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

C. Il Trustee può:

1. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore

2. intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari professionali o a società interamente controllate dal Trustee

3. delegare a chiunque, incluso un Trustee, quando siano più di uno, l'esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale mandatario

alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte

a. deleghe di funzioni,

b. limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria,

c. compimento di attività in circostanze che possono dare luogo a conflitto di interessi.

D. Il Guardiano può chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 14. Investimenti finanziari

A. Il Trustee cura che le componenti mobiliari del Fondo in trust siano investite in forme che diano un alto grado di sicurezza della restituzione del capitale.

Art. 15. Indicazioni al Trustee

A. Il Guardiano può comunicare periodicamente con il Trustee per segnalargli avvenimenti che il Trustee potrà

prendere in considerazione nell'esercizio della propria discrezionalità.

B. Massimo può segnalare al Trustee i propri desideri per quanto riguarda l'esercizio della sua discrezionalità.

C. Il Trustee può convocare Massimo quando lo ritiene opportuno per apprendere le sue opinioni.

D. Nell'esercizio di qualsiasi sua funzione il Trustee prende in considerazione le raccomandazioni ricevute dal Guardiano e le attua in quanto coerenti con l'interesse generale del Trust, scegliendo il modo di attuazione.

E Qualora il Fondo in trust includa partecipazioni in società, il Trustee richiede raccomandazioni al Guardiano prima di partecipare ad alcuna assemblea.

Art. 16. Responsabilità del Trustee verso terzi

A. Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust.

Art. 17. Conflitto di interessi

A. Un Trustee non può direttamente, indirettamente o per interposta persona rendersi acquirente di Beni in trust né alienare beni al Trustee né ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto in questo Strumento.

B. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, un Trustee può procedere all'operazione in conflitto qualora vi sia il Guardiano ed esso lo autorizzi.

Art. 18. Responsabilità del Trustee

A. Un Trustee non risponde delle perdite arrecate al Fondo in trust in conseguenza di suoi atti o omissioni a meno che esse siano derivate da sua "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence", come queste nozioni sono intese in diritto inglese, come se tale legge avesse vigore nello Stato la cui legge regola il Trust.

B. Un Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso da un legale, a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

C. Il Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa

2. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

D. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di Trustee.

Parte IV Disposizioni sul Trustee

Art. 19. Sede dell'amministrazione

A. La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio del Trustee e, in caso di più componenti l'ufficio, del più anziano fra essi o della società prima costituita.

B. La contabilità e ogni atto e documento sono custoditi presso la sede dell'amministrazione.

C. Il Trustee può modificare la sede dell'amministrazione con atto autentico, informandone immediatamente il Guardiano.

Art. 20. Deliberazioni dei Trustee

A. Quando i Trustee sono più di uno tutti debbono concorrere nel compimento di qualunque funzione del trustee.

B. Se non diversamente disposto in questo Strumento, quando i Trustee sono più di due essi deliberano a maggioranza esprimendo ciascuno un voto e chi dissente ha diritto di fare risultare nel Libro degli eventi le ragioni del proprio dissenso.

Art. 21. Compenso e costi del Trustee

A. Un Trustee, se diverso dal sig. F. G., ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi, periodicamente concordato con il soggetto che lo ha nominato o, mancato questi, che ha il potere di nominare il trustee.

B. Il Trustee può impiegare il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in trust:

1. per il pagamento del proprio compenso;
2. per sostenere i costi di gestione del Trust;
3. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;
4. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta.

C. Fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente.

Art. 22. Rendiconto

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano, entro due mesi dal termine di ciascun anno solare, una relazione sull'andamento del Trust, l'inventario del Fondo in trust e il proprio rendiconto.

C. Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

D. Onde consentire al Guardiano un agevole controllo sull'amministrazione, ogni volta che questi glielo chie-

da, il Trustee riferisce informalmente circa l'investimento del Fondo in trust e pone il Guardiano in grado di avere contatti con i gestori degli investimenti allo scopo di ottenere informazioni aggiornate sugli investimenti correnti.

Art. 23. Successione nell'ufficio di Trustee

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità, personale o legale;
2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee.

C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo con atto autentico con efficacia dal momento nel quale egli ha conoscenza della revoca

1. dal Guardiano
2. purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Trustee sia nominato allo stesso tempo.

D. Nuovi trustee o trustee aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto:

1. per atto autentico dal Guardiano.
2. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico.

E. Qualora

1. non vi sia alcun trustee ovvero
2. il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee
3. e il Guardiano non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede
 - a. in entrambi i casi: il Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, scegliendo preferibilmente persona o persone vicine alla famiglia di Massimo;
 - b. in mancanza, nel secondo caso: lo stesso Trustee per atto autentico.

Art. 24. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

A. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust
2. trasferisce e consegna al Trustee i Beni in trust, il Libro degli eventi e ogni documento riguardante il Trust che

sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio che il Trustee gli richiama e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

C. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

Parte V Disposizioni sul Guardiano

Art. 25. Poteri e doveri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Un Guardiano non è responsabile nei confronti dei beneficiari se non per colpa grave, "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence" come queste nozioni sono intese in diritto inglese, come se tale legge avesse vigore nello Stato la cui legge regola il Trust.

C. Il Guardiano:

1. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust anche se non ne sia richiesto dal Trustee;

2. ha diritto di agire in giudizio:

a. per l'esecuzione e per l'attuazione delle finalità del Trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Trustee o del Trustee

b. in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

D. Quando in questo Strumento è richiesto il consenso del Guardiano per il compimento di un atto del Trustee nell'esercizio di un suo potere si intende:

1. che il consenso, se prestato, deve esserlo non oltre il momento del compimento dell'atto di esercizio del potere;

2. che la sua forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta;

3. che in qualsiasi altro caso l'atto è invalido e i suoi effetti debbono essere eliminati dal Trustee;

4. che, qualora non vi sia guardiano, il consenso non è richiesto a meno che la relativa disposizione di questo Strumento espressamente renda l'esistenza del guardiano un presupposto del compimento dell'atto da parte del Trustee.

E. Il Guardiano,

1. fornisce tempestivamente all'amministratore di sostegno, al tutore o al curatore di Massimo ogni tipo d'informazione e documento relativi al Trust che essi gli chiedano nell'esercizio dei loro rispettivi uffici;

2. consegna all'amministratore di sostegno, al tutore o al curatore di Massimo ed in loro mancanza a Massimo stesso, una copia della relazione annuale sull'andamento del Trust, dell'inventario del Fondo in trust e del rendi-

conto del Trustee, subito dopo essergli stati consegnati dal Trustee.

Art. 26. *Compenso del Guardiano*

A. Il Guardiano non ha diritto a compenso, a meno che egli diversamente non convenga con il soggetto che lo nomina.

B. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

Art. 27. *Successione nell'ufficio*

A. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Il Guardiano cessa dall'ufficio quando il Fondo in trust è attribuito agli aventi diritto.

C. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto appena il soggetto legittimato alla nomina di nuovo guardiano ne abbia ricevuto la comunicazione.

D. Un Guardiano può essere revocato in ogni tempo con efficacia dal momento in cui egli ha conoscenza della revoca

1. dall'amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore di Massimo per atto autentico,

2. in mancanza ed ove il titolare del potere di revoca coincida con il Guardiano da revocare, dal Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta di qualsiasi interessato.

E. Nuovi guardiani o guardiani aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione:

1. dall'amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore di Massimo per atto autentico,

2. in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta di qualsiasi interessato,

3. in mancanza, dal Direttore Generale dell'AUSL di Rimini su richiesta di qualsiasi interessato.

4. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico.

F. Ogni atto di revoca o di nomina è portato immediatamente a conoscenza del Trustee.

Parte VI Disposizioni generali e finali

Art. 28. *Definizioni e convenzioni*

A. Il termine "figlio" comprende i figli legittimi, i figli adottati o affiliati, i figli concepiti mediante inseminazione artificiale.

B. Il termine "concepito mediante inseminazione arti-

ficiale" indica l'inseminazione omologa e l'inseminazione eterologa ma, in questo secondo caso, solo se essa avvenga con il consenso del Disponente.

C. Un soggetto che nasca vivo e vitale si considera vivente dal momento del suo concepimento.

D. Il termine "persona" include le persone fisiche e le persone giuridiche.

E. I termini "incapace" e "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito: tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Strumento, deve essere attestata con perizia da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Rimini, su richiesta di qualsiasi interessato, o risultare da provvedimento dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nel merito.

F. Gli effetti del compimento di un anno di età si verificano al termine del relativo anno solare.

G. Ogni volta che in questo Strumento si prevede che un atto possa essere revocabile o irrevocabile:

1. la revoca va fatta

a. nel corso della Durata del Trust

b. e nella medesima forma dell'atto che viene revocato;

2. qualora un atto taccia sul punto, esso è revocabile.

H. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Strumento si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione.

Art. 29. *Il "Libro degli eventi"*

A. Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli eventi", vidimato in data odierna dal medesimo Notaro che autentica questo Strumento.

B. Il Trustee annota in tale libro:

1. ogni avvenimento che questo Strumento prescriva di annotare;

2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;

3. gli estremi e il contenuto degli atti per i quali la forma autentica è prescritta in questo Strumento o che il Trustee ritiene opportuno registrare; di essi il Trustee mantiene una raccolta completa.

C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi.

Art. 30. *Legge regolatrice*

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.

B. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili in Italia sono regolati dal diritto italiano.

C. Nel corso della Durata del Trust il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può

1. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra

2. e in tale occasione

a. modificare qualsiasi disposizione di questo Strumento che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice

b. e modificare questo Strumento per quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

Art. 31. Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Milano.

B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Rimini; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

Art. 32. Forma degli atti

A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma sono fatti per iscritto e accompagnati dalla prova della loro ricezione.

B. I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

Art. 33. Modificazioni di questo Strumento

A. Dopo la morte di Massimo il Trustee può modificare per atto autentico le disposizioni di questo Strumento come egli ritenga sia nell'interesse dei Beneficiari.

Art. 34. Allegati

A. Accedono a questo Strumento i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. allegato A): copia conforme del decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, in data ..., n. ..., con cui l'avv. Astorre Mancini è stato nominato amministratore di sostegno;

2. allegato B): copia conforme del decreto di autorizzazione alla sottoscrizione di questo Strumento reso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini in data ... n. cron. ...;

Art. 35. Registrazione di questo Strumento

A. Il Disponente chiede che questo Strumento sia registrato con l'applicazione della tassa in misura fissa.

In fede di ciò il Disponente e il Trustee hanno sottoscritto questo Strumento, composto da «numero» pagine, oltre frontespizio e indice, ciascuno nel luogo e nella data appresso indicati.